



CONI



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 310

del 29 OTT. 2025

**Oggetto:** Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) – approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Sanitario, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l), dello Statuto del CONI.

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: \_\_\_\_\_

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

310

Riunione del

29 OTT. 2025

**VISTO** lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Pentathlon Moderno;

**VISTA** la nota prot. n. 00002391 del 17 ottobre 2025 con la quale la Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Sanitario, deliberato dal Commissario Straordinario della FIPM con il provvedimento n. 41 del 2 ottobre 2025 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal medesimo Commissario Straordinario con la delibera n. 47 del 15 ottobre 2025;

**RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale e al Regolamento Organico, e alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

### DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI, del Regolamento Sanitario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), deliberato dal Commissario Straordinario della FIPM con il provvedimento n. 41 del 2 ottobre 2025 ed emendato, conformemente ai rilievi del CONI, dal medesimo Commissario Straordinario con la delibera n. 47 del 15 ottobre 2025.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone l'ado-  
zione attestandone la confor-  
mità agli atti, la regolare istrut-  
toria e la compatibilità con la vi-  
gente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*Allegato n. 310  
D. 29 OTT. 2025  
File n. 001

## REGOLAMENTO SANITARIO

### PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati.

La tutela della salute degli atleti riguarda qualsiasi forma di intervento o di attività finalizzati a preservare ed a mantenere l'integrità biologica dell'individuo.

### ART. 1 - STRUTTURA

Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- la Commissione Medica Federale
- il Medico Federale
- i Medici Addetti alle Squadre Nazionali
- i Medici Sociali
- il Personale Parasanitario

Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

### ART. 2 - COMMISSIONE MEDICA FEDERALE

La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che è il Medico Federale, specialista in Medicina dello sport e tesserato alla FMSI, e da un numero di altri 4 membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in Medicina dello sport, tesserati alla FMSI, o tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport.

La Commissione Medica Federale resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale.

La Commissione Medica Federale:

- coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;

*Alessandro Cherubini*

- propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva federale;
- promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico sportive.

La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate.

Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

### ART. 3 - MEDICO FEDERALE E MEDICI ADDETTI ALLE SQUADRE NAZIONALI

Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale, tra medici in possesso della specializzazione in Medicina dello sport e tesserati alla FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

#### *Il Medico Federale:*

- è Presidente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni del Consiglio Federale e della Commissione Tecnica Federale;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale e olimpico;
- programma valutazioni medico-funzionali sugli atleti e si correla coi preparatori fisici delle squadre nazionali, valutando i programmi di allenamento in funzione della tutela della salute degli atleti stessi;
- verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale e olimpico;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione del doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle Squadre Nazionali per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione e in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto indispensabile allo svolgimento dei suddetti impegni;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo la legge, relative ad atleti di interesse nazionale;
- può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni.

I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale tra gli specialisti in Medicina dello Sport, iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale.

#### *I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:*

- effettuano attività di consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;

*Alessandro Cherubini*

- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali su atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche e antidoping;
- si relazionano con il Medico Federale e, ove necessario, con i Medici societari e/o di fiducia degli atleti;
- possono avvalersi, in accordo con il Medico Federale, della collaborazione e/o della consulenza di medici esterni, sia per fornire assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali sia per l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali su problematiche specifiche.

#### ART. 4 - MEDICI SOCIALI

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo della ASA regolarmente affiliata, tra i soggetti iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello sport.

*Il Medico Sociale:*

- vigila, in stretta collaborazione con il Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

#### ART. 5 - SETTORE PARASANITARIO

Fanno parte del Settore Paras sanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).

Sono designati rispettivamente:

- dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali;
- dal Medico Societario per le attività societarie.

#### ART. 6 - OBBLIGHI E DISPOSIZIONI

Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:

- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
- devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza;
- sono tenuti al rispetto dello Statuto e le norme federali;
- si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
- svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping nazionali e internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati;
- rispondono del loro operato alla Commissione Medica Federale ed al Consiglio Federale.

Inoltre, ai sensi della Legge 08/11/20212 n. 189, dell'art. 5 del Decreto 24/04/2013 del Ministero della Salute, e del successivo Decreto attuativo del 2/06/ 2017 (*"Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici"*) è obbligo per le Società sportive dilettantistiche (di cui al comma 17 dell'art. 90 della Legge n. 289 del 27/12/2002 e successive modifiche e integrazioni) di

*Alessandro Cherubini*

codesta Federazione di dotarsi di defibrillatori semiautomatici o a tecnologia più avanzata (fanno eccezione le Società sportive che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio).

L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 del Decreto 24/04/2013, è a carico delle Società. Le Società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione di quanto indicato nel Decreto e demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del DAE al gestore dell'impianto sportivo attraverso un accordo che definisca le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori. Le Società sportive possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione. Le Società sportive dovranno garantire la presenza di personale adeguatamente formato e pronto a intervenire.

#### **ART. 7 - ADEMPIMENTI DEI TESSERATI**

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Nazionali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti e alla loro periodicità.

Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.

#### **ART. 8 - CLASSIFICAZIONE ATTIVITÀ NON AGONISTICA - AGONISTICA**

Ai fini e per gli effetti del D.M. 18/02/1982, per la Federazione Italiana Pentathlon Moderno possono essere tesserati come agonisti gli atleti che abbiano compiuto l'11° anno di età (età anagrafica).

Coloro che intendono tesserarsi alla F.I.P.M. e non abbiano compiuto l'11° anno di età, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti indicati dall'art. 9 del presente Regolamento e risultare idonei.

Gli atleti, al raggiungimento dell'11° anno di età (età anagrafica) rientrano nell'attività sportiva agonistica, nel rispetto delle normative in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e sono tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dall'art. 10 e 11 del presente Regolamento.

#### **ART. 9 - IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA**

Tutti coloro che intendono svolgere l'attività sportiva non agonistica del Pentathlon Moderno, per essere tesserati devono risultare idonei alla visita medica effettuata secondo quanto disposto dal seguente art. 15. La certificazione, rilasciata all'atto della visita medica, deve essere redatta in conformità al Modello previsto dal D.M. 24/04/2013 e deve essere conservata in originale agli atti delle Società per due anni.

#### **ART. 10 - IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA**

È considerata attività sportiva agonistica l'attività organizzata dalla F.I.P.M. per atleti che appartengono alle seguenti categorie:

*Alessandro Cherubini*

- Under 13 (Esordienti B)
- Under 15 (Esordienti A)
- Under 17 (Ragazzi)
- Under 19 (Allievi)
- Juniores
- Seniores
- Master (uomini oltre 40 anni; donne oltre 35 anni)

che partecipano a manifestazioni organizzate o approvate dalla F.I.P.M. o dai suoi Organi Periferici.

Gli atleti debbono sottoporsi agli accertamenti previsti dal seguente art. 11 e risultare idonei, ad eccezione dei tesserati per la scuola nuoto e per i Centri di Avviamento Sportivo (CAS) e dei partecipanti alle fasi comunali, provinciali, regionali o interregionali dei Giochi della Gioventù per le varie discipline del Pentathlon Moderno.

La certificazione rilasciata per svolgere l'attività agonistica deve essere conservata agli atti della Società di appartenenza per 5 anni.

Per coloro che appartengono alle seguenti categorie:

- Under 11 (Cuccioli)
- Under 9 (Minicuccioli)

si fa riferimento al precedente art. 9.

#### **ART. 11 – VISITE MEDICHE PER SVOLGERE ATTIVITÀ AGONISTICA**

Coloro che intendano svolgere attività agonistica organizzata dalla F.I.P.M. per essere tesserati devono risultare idonei alla visita medica dopo essersi sottoposti a (Tabella B):

1. Visita clinica generale;
2. Esame completo delle urine;
3. Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo I.R.I.;
4. Spirometria con rilievo dei seguenti parametri: capacità vitale, volume respiratorio massimo al secondo, indice di Tiffenau, massima ventilazione volontaria;

#### **ART. 12 – ACCERTAMENTI CLINICI**

La visita clinica generale deve comprendere:

- Anamnesi;
- Determinazione del peso corporeo e della statura;
- Esame obiettivo con particolare riguardo all'apparato locomotore;
- Esame generale dell'acuità visiva;
- Rilievo della percezione della voce sussurrata a mt. 4 di distanza;
- Esame generico neurologico.

#### **ART. 13 – INTEGRAZIONE ACCERTAMENTI CLINICI**

Qualora sorgano dubbi sull'effettiva idoneità alla pratica sportiva del soggetto sottoposto a visita clinica, il medico ha la facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali.

*Alessandro Cherubini*

Ogni tesserato che subisca un trauma cranico deve sospendere l'attività sportiva e sottoporsi a visita di controllo prima di riprendere detta attività.

#### **ART. 14 – ACCERTAMENTI CLINICI PER ATTIVITÀ SPORTIVA MASTER**

Ai fini del loro tesseramento, tutti gli atleti che abbiano compiuto il 35° anno per le donne ed il 40° anno per gli uomini che intendano svolgere attività sportiva agonistica, in aggiunta agli accertamenti medici previsti dai precedenti artt. 11 e 12, per ottenere l'idoneità alla pratica sportiva debbono sottoporsi ai seguenti esami clinici:

- Visita cardiologica;
- Test massimale al cicloergometro.

#### **ART. 15 – RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ**

I certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica sono rilasciati dai medici specialisti in Medicina dello sport pubblici e privati autorizzati, convenzionati o accreditati secondo quanto previsto in materia dalle leggi Regionali.

La certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica deve essere redatta in conformità al modello previsto dal D.M. 18/02/1982 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi della vigente legislazione statale e normativa sportiva la certificazione di tipo non agonistico è rilasciata dai medici di Medicina Generale e dai medici specialisti Pediatri di libera scelta (esclusivamente per i propri assistiti), dai medici specialisti in Medicina dello sport e dai medici autorizzati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana.

#### **ART. 16 – RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ AFFILIATE ALLA F.I.P.M.**

Le Società affiliate alla F.I.P.M. sono tenute, sotto responsabilità civile, penale e sportiva del proprio Presidente, al rispetto delle seguenti disposizioni:

- Ottemperare alle norme del presente Regolamento ed alle leggi dello Stato che ad esse presiedono, specie per quanto riguarda gli accertamenti sanitari iniziali e i controlli periodici di idoneità;
- Conservare ai propri atti in originale il certificato di idoneità alla pratica sportiva e la inerente documentazione relativa a tutti i propri atleti;
- Impegnarsi ad esibire e/o inviare tempestivamente la predetta documentazione, in originale o in fotocopia autenticata, alla F.I.P.M. su richiesta della stessa.

Con il tesseramento l'atleta autorizza automaticamente, senza alcuna condizione, la propria Società ad esibire e/o trasmettere alla F.I.P.M. la documentazione sanitaria relativa alla propria idoneità qualora la F.I.P.M. lo richieda.

#### **ART. 17 – DECORRENZA**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



Protocollo FIPM  
Documento in uscita  
00002391-2025  
17/10/2025  
SEMED



**Spett.le CONI**  
**Ufficio Centrale**  
**Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva**  
[statuti.regolamenti@coni.it](mailto:statuti.regolamenti@coni.it)

**OGGETTO: Regolamento Sanitario FIPM**

Facendo seguito, per quanto in oggetto, alle richieste di modifica rappresentate con Nota Prot. n. 000036 del 13 ottobre u.s., con la presente si comunica che il Commissario Straordinario FIPM, dott. Gianni Cuneo, con provvedimento n. 47 del 15 ottobre 2025, ha deliberato il testo definitivo del Regolamento Sanitario federale.

Si allega alla presente il suddetto Regolamento Sanitario ai fini della approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Salvatore Sanzo

**Federazione Italiana  
Pentathlon Moderno**

00189 ROMA  
Via Vitorchiano 113/115  
Tel. 06.91516800  
C.F. 97015820588  
P.I. 04257001000



**DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 47 DEL 15 OTTOBRE 2025**

<b>COMMISSARIO STRAORDINARIO</b>	<b>REGOLAMENTO SANITARIO FIPM 2025</b>
----------------------------------	--

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- VISTI** lo Statuto e i Regolamenti Federali;
- VISTA** la delibera di Giunta Nazionale del CONI n. 201 del 14 luglio 2025 di nomina del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno nella persona del dott. Gianni Cuneo;
- VISTA** la delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 2 ottobre 2025, con la quale è stato deliberato il Regolamento Sanitario FIPM;
- TENUTO CONTO** degli emendamenti richiesti dall'Ufficio Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, con Nota Prot. n. 000036 del 13 ottobre 2025, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- CONSIDERATO** che risulta necessario recepire gli emendamenti avanzati dal CONI, per la approvazione definitiva del Regolamento da parte della Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

**DELIBERA**

Di approvare il testo del Regolamento Sanitario, allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale e di trasmettere la documentazione agli Uffici preposti del CONI per la approvazione finale e definitiva da parte della Giunta Nazionale del CONI.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Gianni Cuneo**  


**Federazione Italiana  
 Pentathlon Moderno**  
 00189 ROMA  
 Via Vitorchiano 113/115  
 Tel. 06.91516800  
 C.F. 97015820588  
 P.I. 04257001000